



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 16 DEL 20/03/2020

OGGETTO: ordinanza contingibile e urgente per l'applicazione di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura delle aree cani e degli orti urbani dislocati sul territorio comunale fino al 3 Aprile 2020 e comunque fino alla cessazione dell'emergenza.

IL SINDACO

Visto:

- le ordinanze del Ministero della Salute del 25.1.2020, 30.1.2020, 21.2.2020 e 23.2.2020 recanti misure profilattiche contro il nuovo coronavirus;
- la Circolare della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del 22.2.2020;
- il Decreto Legge n. 6 del 23.2.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 recante misure profilattiche contro il nuovo coronavirus;
- il DPCM del 23.2.2020 recante disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23.2.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Consiglio dei Ministri del 25.2.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Considerato:

- che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, impongono limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4, 8, 9 e 11 Marzo 2020;
- che l'organizzazione mondiale della Sanità il 30.1.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- che l'esplosione del Coronavirus rappresenta la più grande emergenza sanitaria degli ultimi anni.

Ritenuto di dover adottare misure specifiche per il territorio del Comune di Vinovo ed in particolare per quanto riguarda l'accesso alle aree cani e agli orti urbani dislocati sul territorio comunale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 limitando gli spostamenti delle persone, così da ridurre al minimo le occasioni di potenziale diffusione dell'epidemia, trattandosi di luoghi ad alta densità di frequentazione.

Richiamati i propri precedenti provvedimenti:

- n. 10 del 5.3.2020 *“Apertura C.O.C. per emergenza sanitaria COVID-19”*;
- n. 11 del 10.3.2020 *“Prevenzione coronavirus COVID-19. Chiusura temporanea degli uffici Demografici e della Biblioteca Civica Comunale”*;
- n. 13 del 11.3.2020 *“Temporanea modifica delle modalità di erogazione dei servizi al pubblico”*;
- n. 14 del 13.3.2020 *“Ordinanza contingibile e urgente per l'applicazione di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'individuazione dei servizi indifferibili e*

l'istituzione del lavoro agile (smart working) per i dipendenti del Comune di Vinovo sino al 3 Aprile 2020”;

- n. 15 del 20.3.2020 *“Ordinanza contingibile e urgente per l'applicazione di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura del Cimitero Comunale fino al 3 Aprile 2020 e comunque fino alla cessazione dell'emergenza”.*

Visto:

- i suddetti D.P.C.M., Circolari e Ordinanze;
- l'art. n. 50 - comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, in cui è previsto che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;*
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. Per le motivazioni riportate in premessa, la chiusura al pubblico delle aree cani e degli orti urbani dislocati sul territorio comunale, fino alla data del 3 Aprile 2020 e comunque fino alla cessazione dell'emergenza.
2. Per quanto non espressamente qui disciplinato, si rinvia ai DPCM, Circolari e Ordinanze sopra richiamati e alle ordinanze regionali emesse per l'emergenza COVID-19.
3. Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo e al Ministero della Salute.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7.8.1990, nr. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. (Legge 6.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO
GUERRINI Dott. Gianfranco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.